CITTÁ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SULL'APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2026-2028

VARIAZIONE N.3

L'anno duemilaventisei il giorno 22 del mese di ottobre il sottoscritto Collegio dei Revisori dei Conti in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all'esame della proposta di deliberazione: "Modifica n.3 al Piano Integrato di Attività e Organizzazione"

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Richiamati i seguenti disposti di legge:
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001
- l'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014
- l'art.1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l'articolo 36, comma 2 del d.lgs.165/2001

Visto il Decreto 08/05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.108 del 27/04/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019;

Vista la circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, che fornisce indicazioni operative sull'applicazione della novella legislativa;

Vista la proposta di deliberazione, con la quale la Giunta Comunale intende approvare la "Modifica n.3 al Piano Integrato di Attività e Organizzazione", contenente il "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028";

Visto il Decreto Legge 144/2026 che all'articolo 2 stabilisce che alle amministrazioni soggette alla disciplina dell'articolo 33 del decreto-legge 34/2019 non si applicano più i commi 557, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 296/2006.

Visti gli allegati e i prospetti di calcolo redatti in base alla modifica in oggetto:
- Allegato A – Piano delle assunzioni 2026/2028;
- Allegato D – Capacità assunzionali.

Considerato già nella precedente formulazione si prevedevano:
- n.9 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, di cui 7 in sostituzione di personale cessato o a copertura di posto vacante;
- n.2 unità di personale a tempo pieno e determinato per 10,5 mesi;
- n.1 unità di personale a tempo pieno e determinato per 12 mesi;

- n.4 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, di cui 1 in sostituzione di personale cessato in quanto a tempo determinato;

- n.3 progressioni economiche verticali (o tra le aree) ordinarie collegate ai nuovi inserimenti di cui sopra.

- n.2 unità di personale a tempo parziale (22,86%) e determinato (termine 31/12/2026) tramite l'istituto dello "scavalco ad eccedenza" ex art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 da destinare alla Polizia Locale per il potenziamento delle pattuglie serali;
- n.1 unità di personale a tempo parziale (44,44%) e determinato (termine 31/05/2029) nello Staff del Sindaco con l'incarico fiduciario di cura della comunicazione;
- n.1 progressioni economiche verticali (o tra le aree) ordinarie collegate alle nuove assunzioni già effettuate nell'anno in corso per l'ufficio ragioneria.

Viene altresì prevista la possibilità di sovrapposizione del personale in sostituzione per una durata di 1 mese al fine di consentire un corretto il passaggio di consegne, a patto che siano state già ufficializzate le dimissioni senza diritto alla conservazione del posto in pianta organica e verificata la capienza dei fondi previsti a bilancio.

Per l'anno 2027 e 2028 si prevede l'utilizzo di 1 unità di personale a tempo pieno e determinato (area asilo nido) per copertura delle cessazioni sopravvenute con medesima tipologia contrattuale.

Considerato che, come specificato nel PTFP alla sottosezione "3.3.5.1 Altre forme di reclutamento del personale a titolo temporaneo – scavalco condiviso", si intende modificare senza ulteriori oneri finanziari la previsione iniziale di:

- n.1 unità di personale a tempo pieno e determinato per 7 mesi tramite l'istituto dello "scavalco d'eccedenza" ex dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 all'ufficio tributi per seguire un delicato passaggio di consegne nella sostituzione di un dipendente storico;

usufruendo di

- n.1 unità di personale da ente esterno in convenzione tramite l'istituto dello "scavalco condiviso" per n.4 mesi da dicembre 2026 a marzo 2027 per il 50% delle ore (18/36), finanziato interamente con i risparmi dell'eliminazione di uguale figura e l'eliminazione di metà del mese di sovrapposizione inizialmente previsto nella sostituzione.

Considerato che l'operazione sopra descritta comporta una sostanziale parità economica con i prospetti di controllo precedentemente approvati.

Constatato che il Comune di Malnate, a seguito delle verifiche effettuate in ordine ai presupposti di legge di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, nonché al DM 17 marzo 2020 ed alla specifica circolare ministeriale redatta per fornire indicazioni alle amministrazioni, ha registrato, utilizzando i valori finanziari del conto consuntivo per l'esercizio 2025:

- un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 23,32 **%,** al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 e pertanto è considerato un Comune virtuoso;

Verificato che questo ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2025 (ultimo conto consuntivo approvato);
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 267/2000, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

Dato atto che questo ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale altrimenti prevista dall'art. 76 del D.L. 112/2008;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "*A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate*";

Richiamato l'art. 3, comma 10-*bis*, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui "*Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente*";

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Preso atto che ai sensi della novella legislativa i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che la proposta sia coerente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e pertanto

DA' ATTO

del rispetto alle prescrizioni di legge, della compatibilità dei costi derivanti dalla programmazione della dotazione organica sulla base dei fabbisogni di personale programmati per il triennio 2026/2028 con la proposta di deliberazione della giunta in oggetto.

Si attesta l'avvenuto rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica.

Il Collegio dei revisori:

Dott. Luca Bisceglie (Presidente)

Dott.ssa Silvia Daccò (Membro)

Dott. Gianpietro Venturini (Membro)